

*La legislazione degli imperatori Zenone e Anastasio.* Il genere letterario dedicato all'esame della produzione normativa di singoli imperatori, pur presente negli studi romanistici, non è certo frequentissimo, giacché in genere si preferisce un approccio che privilegia la storia degli istituti, collocandoli in una griglia cronologica più o meno ampia (per esempio: periodo preclassico, classico, postclassico, per usare una scansione usuale, anche se suscettibile di critica) che prescinde dai periodi di governo degli imperatori in sé considerati. I vantaggi e gli svantaggi dell'uno o dell'altro approccio sono abbastanza evidenti. Dare la preferenza al primo consente – sia pure a rischio di perdere un poco la prospettiva di lungo periodo – di conoscere in modo più approfondito le scelte di politica normativa dei regnanti e circostanziare meglio le stesse trasformazioni degli istituti di diritto privato, collocandole nel più preciso contesto storico in cui ebbero a verificarsi. Ora, è circostanza davvero inusuale che due studiosi, Stefania Pietrini e Francesco Bono, abbiano scelto il primo percorso di ricerca (immagino, all'insaputa l'uno dell'altro), pubblicando pressoché contemporaneamente le loro monografie dedicate alla legislazione di due imperatori che si sono succeduti l'uno all'altro sul trono d'Oriente, vale a dire Zenone (474-491) e Anastasio I (491-518). Viene così a essere esplorata la storia normativa di un periodo unitario, compreso tra la caduta definitiva dell'Impero Romano d'Occidente e l'era, per così dire, giustiniana (Giustino I, nel 518, succede in effetti ad Anastasio). Si tratta di un lasso di tempo non breve, più di un quarantennio, che da un punto di vista della storia del diritto è forse stato meno indagato, compreso com'è tra gli anni della codificazione teodosiana e delle sue immediate conseguenze e l'età giustiniana. Va dato perciò merito ai due Autori di aver affrontato – con metodi diversi e con scopi in parte distinti – un periodo che, a mio giudizio, necessitava di una maggiore specifica attenzione, sia per colmare possibilmente le lacune delle nostre conoscenze sulle innovazioni legislative dovute ai due imperatori, sia, per tentare di capire meglio almeno in parte il contesto giuridico, per così dire operativo, immediatamente precedente al momento in cui ebbe inizio il grande lavoro compilatorio di Giustiniano. Di Zenone si è occupata Stefania Pietrini – S. P., *La legislazione di Zenone (474-491)*, Palermo 2023 –, che fin dall'introduzione nota giustamente come manchi un lavoro che tracci un 'quadro d'insieme' della copiosa produzione

normativa di questo imperatore; il libro intende, appunto, colmare questa lacuna, e lo fa con precisione e completezza, sì da costituire senz'altro un utilissimo punto di riferimento per futuri studi anche su aspetti particolari della legislazione di Zenone. L'A., dopo un'ampia introduzione, distribuisce la materia in sette capitoli. Il primo (pp. 27-59) è dedicato al diritto ecclesiastico, tema centrale della politica e della normativa di Zenone, stante le tensioni teologiche dipendenti dalla lotta tra ortodossia e monofisismo, a cui non erano estranee lotte politiche divisive e cruente, come l'usurpazione di Basilisco, durata quasi due anni a partire dal 474, nettamente favorevole ai monofisiti. Segue poi un secondo capitolo (pp. 61-74), in cui l'A. indaga in generale l'attività normativa imperiale dal punto di vista della tipologia di fonti impiegate e della concezione stessa del potere imperiale. Nel terzo capitolo (77-161) è affrontata un'ampia disamina degli interventi nel campo del diritto privato, soprattutto rivolti al diritto matrimoniale e successorio, ma anche ai diritti reali, tra i quali ultimi spicca una ben nota costituzione dedicata all'enfiteusi (C. 44.66.1). Il capitolo IV (pp. 163-173) si occupa della normativa in materia di illeciti. Il V capitolo (pp. 175-187) è dedicato alla legislazione relativa all'apparato finanziario, amministrativo e militare. L'ampio capitolo VI (pp. 189-259) sottopone ad analisi le norme sulle questioni processuali, ivi compresa la regolamentazione, premiale e punitiva, della professione di avvocato. Il VII capitolo (pp. 261-325) esplora il tema delle disposizioni volte a regolare la condizione dei *curiales* e la vita nelle città, costituendo queste ultime ancora un elemento fondamentale – «cuore pulsante» come le definisce l'A. (p. 261) – dell'Impero da un punto di vista sia socio-economico sia anche culturale. Chiudono il libro brevi osservazioni conclusive e un riassunto in lingua inglese.

Francesco Bono pubblica, a sua volta, una monografia dedicata ad Anastasio (F. Bono, *La legislazione di Anastasio I. Il diritto privato*, Napoli 2023), limitando la propria analisi alla sola produzione normativa nel campo del diritto privato. Il libro, dopo una breve introduzione, che accenna al fatto che la scelta di affrontare la produzione normativa di un singolo imperatore è particolarmente giustificata per l'età tardoantica, stante la scomparsa della giurisprudenza guida che aveva caratterizzato il Principato, prosegue con un capitolo di *Prolegomeni* (capitolo II, pp. 11-86), in cui opportunamente l'A. si sofferma sulla vita dell'imperatore, sulla sua corte e sui suoi principali collaboratori nel governo imperiale, sulle fonti sia giuridiche sia letterarie e documentali relative al suo regno, e, infine sulla titolatura imperiale. Nel capitolo III (pp. 87-245), che costituisce la parte centrale e più ampia del libro, è affrontato il tema principale della monografia, vale dire l'esame delle costituzioni di Anastasio I che sono intervenute nel campo del diritto privato. L'A. aveva osservato nell'introdu-

zione (p. 9) che su una sessantina circa di provvedimenti di questo imperatore conservati dal Codice giustiniano, un quarto sono dedicati a istituti privatistici. Si tratta di un dato di per sé non particolarmente significativo, soprattutto se rapportato alla produzione normativa ben più cospicua di altri imperatori, ma che rappresenta comunque, in prima approssimazione, una indicazione dell'interesse per nulla marginale della cancelleria anastasioana per tematiche di diritto privato, tanto più che alcune costituzioni introducono importanti riforme come C. 8.48(49).5 che istituisce l'emancipazione *per rescriptum principis*, o C. 4.35.22 in tema di cessione del credito. Il capitolo, si apre con un primo paragrafo dedicato opportunamente a C. 1.22.6 (databile nel 491), con cui si ribadisce che nei processi occorre applicare le costituzioni generali e che non possono trovare alcun spazio le allegazioni di rescritti o *pragmaticae sanctiones* o *adnotationes*, che siano contrarie al *ius generale* o alla *utilitas publica*. Il divieto è poi riaffermato da C. 10,27,1 (del 491). Con questa presa di posizione, la cancelleria anastasioana si colloca nella scia di una politica restrittiva nei confronti dell'uso di rescritti, e di atti normativi a essi assimilati, come fonte generale del diritto; è una politica restrittiva che risale all'imperatore Costantino e che sembra non sempre esattamente applicata, stante anche il fatto che Anastasio ha sentito la necessità di ribadire il divieto. Fatta questa premessa generale, che chiarisce bene come l'imperatore affidi sempre a costituzioni generali le sue riforme, l'A. passa poi ad analizzare i provvedimenti di Anastasio nel campo del diritto privato, non seguendo il dato cronologico, ma raggruppandoli per materia. Si inizia con il diritto di famiglia (pp. 100-128), nell'ambito del quale è esaminata, tra le altre, C. 8.48(49).5 per la parte in cui introduce l'emancipazione *per rescriptum*; si passa poi alla tutela e alla curatela (pp. 128-140); segue la legislazione sul matrimonio (pp. 140-149); alle obbligazioni è dedicato il paragrafo (pp. 150-185) in cui è esaminata in particolare C. 4.35.22 (a. 506) che contiene importanti innovazioni in tema di cessione del credito; dopo una parte dedicata alle misure in tema di prescrizione (pp. 185-200), il capitolo si conclude con l'analisi della normativa in tema di successioni e donazioni (pp. 200-245). Notevole è che l'A. per ogni costituzione esaminata riporti in nota anche il corrispondente passo dei Basilici, con la traduzione latina di Heimbach, quasi a voler sottolineare che la legislazione di Anastasio ha avuto anche in Oriente un persistente riscontro, testimoniato appunto dalla compilazione dei Basilici. Il IV e ultimo capitolo (pp. 247-253) trae le conclusioni dell'attento lavoro di analisi svolto nella monografia. Mi pare rilevante che l'A. sottolinei come l'indagine svolta nel capitolo II sulla burocrazia imperiale e sui suoi principali esponenti di vertice (pp. 21 ss.) si raccordi con i risultati raggiunti nello studio delle costituzioni anastasioane: i personaggi che hanno rivestito i

ruoli di prefetto del pretorio, di *quaestor*, di *magister officiorum* e così via, appaiono possedere non solo una cultura retorico-letteraria, ma anche una solida preparazione giuridica; non può perciò stupire che i testi normativi studiati restituiscano l'«immagine di una cancelleria che non ha rotto con la tradizione giuridica del passato, ma che proprio dalla riflessione dei giuristi trae strutture di ragionamento e di pensiero per impiegarle nell'emanare nuovi provvedimenti» (p. 248). Si tratta di una osservazione pregnante, che apre la strada a una prospettiva di ricerca che sembra poter mettere ulteriormente in discussione il luogo comune secondo cui la cultura giuridica giustiniana sia sorta e fiorita in modo quasi inaspettato dopo un periodo di forte decadenza. Ne esce, inoltre, rafforzata la bontà del metodo che ritiene necessario non solo studiare i testi legislativi (di per sé imprescindibili per la ricostruzione storica), ma anche approfondire ruoli, capacità, preparazione culturale, dei personaggi che sono stati protagonisti dell'attività normativa e autori o coautori delle costituzioni, al di là della formale attribuzione dei provvedimenti all'imperatore regnante.

PAOLO GARBARINO